

CAMERA DEI DEPUTATI N. 778

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FODERARO e CAIAZZA

Presentata il 24 novembre 1963

**Norme integrative dell'articolo 14 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143,
per la promozione alla qualifica di ufficiale idraulico capo**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con la legge 22 ottobre 1961, n. 1143, è stato esteso agli impiegati dello Stato della categoria di concetto, dopo che era stato già accordato al personale della carriera direttiva, il beneficio delle promozioni in soprannumero nel limite del 27 per cento dei posti complessivi della dotazione organica delle due qualifiche più elevate.

Nel caso degli Ufficiali idraulici, personale della carriera di concetto dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, il cui attuale ruolo risale al 10 dicembre 1957, potrebbero essere promossi, in base alla citata legge n. 1143, ben 20 elementi in soprannumero alla massima qualifica di Ufficiale idraulico capo (coefficiente 500).

Ciò, tuttavia, non è possibile in quanto gli aventi diritto a tale promozione, in conseguenza della recente istituzione del loro ruolo, non hanno maturata l'anzianità di servizio, nella qualifica prevista in

anni tre per la promozione alla qualifica superiore.

Poiché la ripetuta legge n. 1143 prevede l'applicazione del beneficio suddetto limitatamente a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, questa non è più applicabile dopo il 23 novembre 1964. Quindi gli Ufficiali idraulici che per la massima parte non avranno ancora raggiunto a tale data la prevista anzianità di servizio, resterebbero esclusi dal beneficio in parola.

Data quindi, la evidente ingiustizia che siffatta situazione comporterebbe nei riguardi degli Ufficiali idraulici, che resterebbe l'unica categoria di dipendenti statali esclusa dai benefici di una legge che certamente nell'intenzione del legislatore doveva essere a favore di tutti gli impiegati della carriera di concetto delle Amministrazioni dello Stato, si rende necessario emanare un provvedimento legislativo che renda possibile le promozioni in soprannumero suddette.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Nell'applicazione dell'articolo 14 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, nei riguardi del personale appartenente al ruolo degli ufficiali idraulici tutti i posti disponibili in

soprannumero nella qualifica di ufficiale idraulico capo, possono essere conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, previsto dall'articolo 178 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, a prescindere dall'anzianità di servizio nella qualifica, agli impiegati che rivestono la qualifica di ufficiale idraulico principale.